



**COMUNE DI  
ALBAGIARA**  
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n.      del

## **Articolo 1**

### **Il Consiglio comunale**

Il Consiglio comunale, massimo organo rappresentativo del Comune di Albagia, ne determina l'orientamento politico attraverso l'individuazione e l'approvazione di linee programmatiche e di indirizzo.

## **Articolo 2**

### **Elezione e durata**

L'elezione del Consiglio, la durata, il numero e lo *status* dei consiglieri è regolata dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

## **Articolo 3**

### **Funzionamento**

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal citato T.U. n. 267/2000, dallo Statuto e dal presente regolamento, la cui approvazione, modifica o integrazione dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Articolo 4**

### **Attribuzioni del Consiglio comunale**

Le attribuzioni del Consiglio, di indirizzo e di controllo politico amministrativo, vanno ricondotte alle previsioni dettagliate di cui all'art. 42 del D.lgs. 267/2000 cit. In particolare, le deliberazioni in ordine alle materie previste da tale disposizione, non possono essere adottate, anche in via d'urgenza, da altri organi dell'Ente, salvo le deroghe attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta.

## **Articolo 5**

### **Convocazione della prima seduta del Consiglio**

La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

## **Articolo 6**

### **Adempimenti della prima seduta**

Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti al fine di accertarne le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità. Qualora sussistano tali condizioni, il Consiglio dovrà provvedere secondo la procedura di cui all'art. 69 del D.lgs. 267/2000 cit.

## **Articolo 7**

### **Diritti dei consiglieri comunali**

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'organo consiliare e di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 39, comma 2, del D.lgs. 267/2000.

I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici, preferibilmente in formato digitale, gli atti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, entro il termine di trenta giorni, senza aggravare l'operato degli uffici medesimi con richieste eccessive o meramente emulative. Con riguardo a tale fondamentale funzione, sono tenuti a un rigoroso segreto dei dati o notizie di cui vengono a conoscenza, in conformità alle norme vigenti in materia.

I consiglieri possono inoltre presentare interrogazioni o mozioni.

## **Articolo 8**

### **Surroga o supplenza dei consiglieri**

Il seggio che durante il quinquennio resta vacante per qualsiasi causa è attribuito di diritto al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59 del D.lgs. 267/2000, dovranno essere applicate le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 45 D.lgs. 267/2000 cit.

## **Articolo 9**

### **Interrogazioni e mozioni**

Interrogazioni e mozioni, debitamente motivate e illustrate, vanno presentate in forma scritta e indirizzate direttamente al sindaco o all'assessore competente per materia. Alle stesse, previa breve introduzione dei firmatari, si darà risposta nella seduta consiliare immediatamente successiva, ovvero, al di fuori di tale sede, in altra forma ritenuta idonea in ragione delle attività richieste.

Alla risposta ricevuta in sede consiliare, non si potrà contro dedurre con altro documento, ma solo dichiararsi "soddisfatto" o "non soddisfatto".

Alle interrogazioni o ad ogni altra istanza presentata al di fuori dell'attività consiliare, il sindaco o l'assessore competente daranno risposta entro 30 giorni dall'acquisizione del documento al protocollo dell'Ente.

## **Articolo 10**

### **Convocazione del Consiglio comunale**

Il Consiglio comunale è convocato dal sindaco. I lavori del consiglio si articolano in sedute ordinarie e straordinarie. Le sedute ordinarie sono previste per l'approvazione del Documento unico di programmazione, del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo dell'esercizio precedente,

Il Consiglio comunale può inoltre essere convocato in via straordinaria:

- 1) – Per deliberazione della Giunta comunale che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- 2) – Su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.

In ambedue i casi l'adunanza deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

## **Articolo 11**

### **Ordine del giorno**

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale verrà stabilito dal sindaco, secondo le norme del presente regolamento.

- 1) – Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio, dovrà essere depositata presso la segreteria dell'Ente almeno 24 ore prima della riunione fissata in prima convocazione, affinché i consiglieri possano prenderne visione.
- 2) – Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, dovrà essere resa da parte del responsabile del servizio interessato, parere di regolarità tecnica.
- 3) – Nell'ordine del giorno possono inoltre essere previste comunicazioni del sindaco o dell'assessore competente in merito ad aspetti riguardanti funzioni politiche o amministrative. Su tali comunicazioni non viene adottato alcun atto deliberativo, tuttavia la maggioranza dei presenti ne può chiedere l'inserimento come punto all'ordine del giorno nella successiva riunione consiliare. Del contenuto della comunicazione dovrà comunque risultare riscontro nei verbali della seduta.

## **Articolo 12**

### **Avviso di convocazione**

1 - La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal sindaco a mezzo di avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattare. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente e quindi trasmesso ai consiglieri, di norma tramite e-mail o posta elettronica certificata, oppure mediante consegna a mano (messi notificatori) ovvero spedito tramite telegramma o raccomandata postale A.R. al domicilio dichiarato.

2 - Ai consiglieri comunali che formuleranno apposita richiesta, l'avviso di convocazione sarà inviato "esclusivamente" tramite posta elettronica ordinaria o certificata, in tal modo il consigliere si assumerà ogni responsabilità circa l'effettiva ricezione dell'avviso di convocazione medesimo.

3 - Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune e non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, ai fini della convocazione per le sedute consiliari, dovrà eleggere domicilio nel Comune di Albaggiara e indicare, con lettera indirizzata al sindaco, la persona alla quale notificare gli avvisi e ogni altra comunicazione istituzionale, sempre nel rispetto delle forme ammesse dalla legge.

4 - L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, mentre per le sessioni straordinarie o urgenti, il termine può essere ridotto fino a 24h precedenti l'orario fissato per l'adunanza.

4 - Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattrore ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata dai consiglieri.

## **Articolo 13**

### **Validità delle sedute**

Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati.

Per la validità della 2° convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima e previa dichiarazione a verbale da parte del Presidente, dopo 30 minuti e rinnovo dell'appello nominale dei consiglieri, che quest'ultima è andata deserta, è sufficiente la presenza di quattro consiglieri.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

1. I consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
2. Coloro che escono dall'aula prima della votazione;
3. Gli assessori esterni, scelti fra i cittadini non eletti alla carica di consigliere, che possono partecipare alle sessioni consiliari, ma non hanno diritto di voto.

Ha determinare il *quorum* dei presenti sia in 1° che in 2° convocazione concorre anche il sindaco.

## **Articolo 14**

### **Presidenza del consiglio**

Il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco o in sua assenza dal vice sindaco.

Il Presidente rappresenta l'intera assemblea consiliare, ne tutela la dignità e il ruolo, assicurando il pieno esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.

In particolare:

1. Coordina i lavori, modera la discussione, concede la facoltà di intervenire dando la parola a chi la richiede, stabilisce il tempi della discussione e degli

interventi, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato;

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento in difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri, assicurandosi che questi abbiano il diritto di esprimere il proprio pensiero compiutamente, senza essere interrotti da altri interventi non autorizzati;
3. Qualora nel corso delle riunioni venissero riscontrati comportamenti ostruzionistici o provocatori, il Presidente, dopo ripetuti richiami, potrà allontanare dall'aula chi ancora manifesta in maniera inopportuna.
4. Promuove e cura i rapporti del consiglio con la giunta, il revisore dei conti e gli altri organismi ai quali l'Ente partecipa.

#### **Art. 15**

##### **Pubblicità delle sedute**

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

Sono previste riunioni non aperte al pubblico, qualora il Consiglio debba esprimere giudizi su persone e, comunque, in tutti i casi previsti dalla legge.

#### **Art. 16**

##### **Gruppi consiliari**

I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da più componenti in misura non inferiore alle tre unità.

In deroga, può costituire gruppo il consigliere che risulti unico eletto in una delle liste partecipanti alla tornata elettorale.

Della loro composizione devono darne comunicazione al sindaco e possono nominare un proprio capogruppo.

#### **Art. 17**

##### **Norme transitorie**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme generali in materia.